



COMUNE DI LIZZANO

Ufficio Tributi

AVVISO

SALDO IMU 2025

SCADE IL 16 DICEMBRE 2025 IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IMU PER L'ANNO 2025

La nuova imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della legge 27 dicembre 2019 n.160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento Comunale approvato con la delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 27/08/2020, cui si rinvia per correttamente determinare l'imposta dovuta. Di seguito si riportano alcune informazioni utili per il calcolo.

PER L'ANNO 2025 NON E' DOVUTO IL VERSAMENTO DELL' IMU PER:

- A. l'abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- B. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- C. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- D. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- E. un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- F. i terreni agricoli posseduti e condotti dai **COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI** iscritti nella previdenza agricola.

IMMOBILI IN COMODATO D'USO GRATUITO

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura **del 50%**. Il possesso dei suddetti requisiti andrà attestata all'Ufficio Tributi a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.